



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI VARESE**  
**SEZIONE II CIVILE**

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott. Dario Giuseppe Papa	Presidente
dott.ssa Ida Carnevale	Giudice
dott.ssa Sofia Grandolini	Giudice rel.

nel procedimento

**R.G. N. 100/2025**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da FABIO SASSI (cod. fisc. SSSFBA74H30A290A), titolare dell'omonima ditta individuale (p. iva. 03214840120);

visto il ricorso in data 28.10.2025, con il quale Fabio Sassi ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta;

esaminata la memoria integrativa e i relativi documenti allegati, depositati in data 22.12.2025;

Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Varese;
- B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- C) al ricorso al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della



documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

- D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- E) È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso.

ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCII e che debba emettersi sentenza *ex art. 270 CCII*;

ritenuto, tenuto conto della rilevanza e composizione del passivo, di nominare un liquidatore scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi;

ritenuto che il debitore possa essere autorizzato a continuare provvisoriamente ad utilizzare l'autovettura indicata nel dispositivo, posto che emerge dagli atti che la stessa sia utilizzata dallo stesso al fine di recarsi presso il ruolo di lavoro

### **PQM**

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

### **DICHIARA**

l'apertura della liquidazione controllata del debitore FABIO SASSI (CF SSSFBA74H30A290A), residente in Varese (VA), alla via Mirabello n.54, titolare dell'impresa individuale Fabio Sassi (p. iva. 03214840120);

### **NOMINA**

Giudice delegato la dott.ssa Sofia Grandolini;

### **NOMINA**

liquidatore il dott. Mirko Beneggi.

- dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Fabio Sassi;
- ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il



quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo in via provvisoria l'autovettura Renault, targata GF732WJ. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
- ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
- manda al nominato liquidatore per il deposito di separata istanza al GD per la determinazione dell'importo da reddito da lavoro non compreso nella liquidazione *ex art. 268, comma 4, CCII*.

Così deciso in Varese nella camera di consiglio della sezione seconda civile il 20/02/2026

Il Giudice estensore  
dott.ssa Sofia Grandolini

Il Presidente  
dott. Dario Giuseppe Papa

